

**COMUNE DI RAVENNA**Servizio Appalti e Contratti
U.O. Gare e Contratti LL.PP.

Si precisa che il presente Disciplinare di gara è posto in pubblicazione dal 18.1.2017 e contiene le modifiche apportate al paragrafo 4.2 con la determinazione dirigenziale F7 del 17.1.2017.

Pratica (PT) n. 320/16

DISCIPLINARE DI GARA**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE PONTE BARONIA SUL CANALE DESTRO RENO A CASALBORSETTI.****CIG: 6888602E30 / CUP: C62C16000240004**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna - Codice Postale: 48121 – Italia Codice NUTS: ITD57
Responsabile del procedimento: ing. Valerio Binzoni - tel. 0544-482718 email vbinzoni@comune.ra.it
Indirizzo profilo committente: <http://www.comune.ra.it>

Il presente disciplinare di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante e All'albo Pretorio online del Comune di Ravenna dal 21.12.2016 al 23.3.2017.

Premesse

Il presente bando e disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento degli interventi in oggetto.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale **n. 686 del 17.11.2016 (Prot. Gen. 177556)**, (delibera di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo), della determina dirigenziale **n. 151/D23 del 15.15.2016** avente ad oggetto: "Demolizione ponte Baronia sul canale destro Reno a Casalborsetti, cup C62C16000240004 – rettifica elaborato progettuale Capitolato speciale di appalto (norme contrattuali) R1007", nonché della determinazione dirigenziale **F7 n. 54 del 19.12.2016** (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 – *nel seguito Codice*), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 del Codice finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, mediante **ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura e sull'importo dei relativi lavori per quelli a corpo**.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice **si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2. Per una esplicitazione maggiore in merito alle modalità di calcolo si rinvia al successivo paragrafo 18.

Il contratto sarà stipulato **a corpo ed a misura** ai sensi dell'art 3 comma 1 lett dddd) e lettera eeeee) del Codice e art 43 comma 9 del DPR 207/2010 (nel proseguo Regolamento).

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice (ex art 55 del Regolamento), in data 14.11.2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ravenna – loc. Casalborsetti.

Il Responsabile unico del procedimento (in seguito per brevità indicato anche come RUP): **ing. Valerio Binzoni** tel. +39 0544.482718 (email: vbinzoni@comune.ra.it) - Via Berlinguer, 58 – 48121 Ravenna.

Il Direttore dei lavori: geom. Casadio Monica tel. +39 0544.482707 (email: mcasadio@comune.ra.it) - Via Berlinguer, 58 – 48121 Ravenna.

La **documentazione di gara** comprende gli elaborati che compongono il progetto posto a base di gara approvato dagli atti citati nelle premesse, nonché:

- il bando di gara
- il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati:
 - **Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara;**
 - **Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
 - **Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali** (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);
 - **Allegato 3 – Altre dichiarazioni;**
 - **Allegato 4 – (eventuale in caso di avvalimento) Dichiarazione dell'ausiliario;**
 - **Allegato 5 – Offerta economica;**
 - **il Modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi** che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del RUP.

Indice del presente disciplinare di gara

1. Oggetto dell'appalto, durata, importo a base di gara, categoria di lavorazioni, finanziamento, modalità di determinazione dei corrispettivi, subappalto, vincoli esecutivi, suddivisione in lotti
2. Soggetti ammessi alla gara
3. Condizioni di partecipazione
- 3-bis. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.
4. Pubblicazione della documentazione di gara e sopralluogo
5. Chiarimenti
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Subappalto
9. Ulteriori disposizioni
10. Cauzioni e garanzie richieste
11. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
12. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art 83 del Codice)
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14. Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa
15. OMISSIS
16. Contenuto della Busta B – Offerta economica

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
18. Criterio di aggiudicazione
19. Operazioni di gara
20. Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria
21. Definizione delle controversie
22. Trattamento dei dati personali
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

1. Oggetto dell'appalto, durata, importo a base di gara, categoria di lavorazioni, finanziamento, modalità di determinazione dei corrispettivi, subappalto, vincoli esecutivi e suddivisione in lotti

1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di demolizione ponte Baronia sul canale destro Reno a Casalborsetti." - così come descritti negli elaborati di progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

1.2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni trecento (300)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto).

1.3. L'importo complessivo stimato dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D. lgs. 81/08 ed i lavori in economia, IVA esclusa, ammonta ad **€ 151.597,61=**, di cui **€ 4.205,40 =** per oneri per la sicurezza ed **€ 10.000,00 = per lavori in economia**, entrambi non soggetti a ribasso, così come riportato nella seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	a corpo	a misura	in economia	TOTALE
1	Lavori	75.000,00	62.392,21	10.000,00	147.392,21
2	Oneri di sicurezza da PSC	4.205,40			4.205,40
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	79.205,40	62.392,21	10.000,00	151.597,61

1.3.1. L'importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA e oneri per la sicurezza esclusi), ammonta ad **€ 137.392,21=**.

1.3.2 Le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria prevalente OS23 "Demolizione di opere".

E' prevista la categoria scorporabile OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari".

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>Incidenza percentuale (%)</i>
Demolizione di opere	OS23 Categoria prevalente	SI	SI	91.636,84	60,45
Opere stradali	OG3 Categoria scorporabile	SI	NO	59.960,77	39,55

La predetta categoria prevalente OS23, ricomprende le lavorazioni appartenenti alle categorie OG10 e OS10 relative ad opere di impianti di pubblica illuminazione e di segnaletica stradale non luminosa, entrambe di importo sia inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000; tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore anche se in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice, in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 12.

1.4. L'appalto è finanziato tramite il **Piano degli Investimenti anno 2016, n. prog. 68.1** "Demolizione ponte Baronia sul canale destro Reno a Casalborsetti" - **cap. 53400 – art. 561.**

1.5. I **prezzi** che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura **resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto**. Sono previsti pagamenti in acconto nei limiti di cui all'art 27 del Capitolato Speciale di Appalto. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 con le modalità previste dagli articoli 12 dello schema di contratto e 26 e segg. del capitolato speciale d'appalto.

1.6. Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art **105 comma 13** del Codice, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dall'art. **49** del Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

1.7. vincoli esecutivi:

1.7.1. L'amministrazione si riserva **la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile (art. 13, comma 3 del del Capitolato speciale di appalto – norme contrattuali).

1.7.2 Inoltre, l'appaltatore, dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto la "**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**", allegata al Capitolato sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservare le disposizioni previste all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto.

1.7.3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Capitolato speciale di appalto - norme contrattuali, l'esecutore dei seguenti lavori **deve essere in possesso delle abilitazioni ai sensi del Decreto n. 37/08**: opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

1.8. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.78)

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:**

1) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella *Sezione I*;

2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella *Sezione II*, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;

3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella *Sezione III*.

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il **mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio richiesto della stazione appaltante** – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- **l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura **dell'1(=uno) per mille del valore stimato del presente appalto** (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti), **(con riferimento al presente appalto, pari ad € 151,59= [euro centocinquanta/59])**. **Ai sensi dell'art 83 comma 9 terzo periodo il mancato pagamento della sanzione entro il termine, non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni, indicato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione, determina esclusione dalla procedura di gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.**

Come previsto dall'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice sono previste dichiarazioni ed elementi non essenziali che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente *Sezione III*, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente disciplinare di gara.

Paragrafo 3 bis -Sezione I ***Cause di esclusione immediata***

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 12 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

– **-il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 12 (per i quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Alla stessa stregua verrà considerata **la mancata indicazione del nominativo del soggetto ausiliario**. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A): nell'Allegato 1) o nella parte II, Sez. C) del DUGE, non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento e/o non emerga l'individuazione del nominativo del soggetto ausiliario, ed il concorrente non dichiara né possieda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta ed alla esatta e completa identificazione degli operatori economici che devono dichiarare il possesso dei requisiti, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio, successivo al termine di presentazione dell'offerta, né la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento né l'indicazione del soggetto ausiliario.

3) la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (**subappalto "sostanziale" o "necessario"**), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315.

Questa dichiarazione riguarda pertanto l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice.

5) la mancata effettuazione del **sopralluogo obbligatorio**, da effettuarsi con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara al paragrafo 4.2.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sotto paragrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Rientrano nell'ipotesi di carezza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta B -Offerta economica - **del ribasso percentuale offerto**, di cui al successivo paragrafo 16.1 lett a);

2) la mancata firma dell'offerta economica - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica") sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa** o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente e deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del

legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Mentre, si precisa che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) di cui al successivo paragrafo 16.1 lett b), **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27/7/2016 n. 20, nella presente procedura non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Dlgs 50/2016). L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5 predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la "mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta". Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato 5) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. Si precisa pertanto che a fronte di una eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato 5 presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto; solo a fronte di una verifica positiva in tal senso l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo la verifica dei requisiti viene effettuata senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "B", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "B- Offerta economica", in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta B), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Paragrafo 3 bis - Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, e **dell'applicazione**, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille dell'importo stimato dell'appalto** (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti).

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art 83 comma 9 quarto periodo la suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente **sarà assegnato un termine non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni** per fornire le regolarizzazioni / integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice. E' inoltre richiesta la **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. (Parte III dell'allegato 2 "DGUE")**

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 80 comma 3 del Codice, si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell'Allegato 3 "ulteriori dichiarazioni") non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE – Parte III (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice) :

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.

- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui al paragrafo 12. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte IV del DGUE, verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

In caso di avvalimento:

- la mancanza e/o carenze del contratto di avvalimento;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento e/o del nominativo del l'ausiliario, per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- la **mancanza della cauzione provvisoria**;

- la **mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- la **mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- la **mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- (in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):

la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lett A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice) la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire (orizzontale, verticale o misto) ;*

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**) la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (orizzontale, verticale o misto) o di che tipo di rete di impresa si tratti.*

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE :

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*);

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, relativamente alla presente gara le indicazioni:

- (*in caso di RTI costituiti o costituendi*) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

- (*in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi*) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

- (*in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al gruppo degli **elementi essenziali** in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Si precisa inoltre che in ogni caso, il "soccorso istruttorio, non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

Paragrafo 3 bis -Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale (art 83 comma 9 quinto periodo del Codice)

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, saranno considerate come "*irregolarità formali o mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali*" (*tertium genus*) che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice. Fermo restando l'obbligo, in capo al concorrente, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a **pena di esclusione** (art 83 comma 9, sesto periodo).

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 14.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara [Allegato 3].

- l'indicazione dei soggetti di cui all'art 85 del D Lgs 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi in quanto il presente appalto, ai sensi dell'art 91 comma 1 lett a) del Dlgs 159/2011, è inferiore alle soglie comunitaria [Allegato 3]

- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [Allegato 1]

- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (successivo paragrafo 14.1.3 n. 9); [Allegato 1]

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice (successivo paragrafo 14.8). [Allegato 1]

- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 14.1.3 n. 5); [Allegato 1]

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7); [Allegato 1]

- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** (paragrafi 14.1.3 n. 4 e 8 e 1.7) [Allegato 1]

- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure la presentazione di un PASS_{OE} non conforme od irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016. La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} **entro il termine non inferiore 5 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verificano banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- **la mancanza, fra la documentazione amministrativa, della ricevuta del pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC.**

- **le non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II. In proposito **la stazione appaltante/Seggio di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento;**

- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice, regolarmente iscritto al nuovo Albo Unico di cui all'art. 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata allo stesso T.U.B. dall'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 169/2012 (Allegato 1).

4. Pubblicazione della documentazione di gara e sopralluogo

4.1 Tutta la documentazione di gara indicata in premessa è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravenna: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>.

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale.

Per consultare i documenti originali analogici ci si potrà rivolgere al Servizio Strade – U.O. Strade Centro Nord, prendendo appuntamento telefonico con il geom. Monica Casadio (Tel. +39-0544-482707) – nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

In tale occasione sarà anche possibile, per chi lo volesse, attivarsi per l'ottenimento di una **copia analogica degli elaborati progettuali**, secondo le indicazioni fornite dai tecnici del Servizio.

Per la **richiesta di informazioni/chiarimenti di carattere tecnico** in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere al **Responsabile unico del procedimento ing. Valerio Binzoni** tel. +39 0544.482718 (email: vbinzoni@comune.ra.it) - Via Berlinguer, 58 – 48121 Ravenna e/o il **Direttore dei lavori geom. Casadio Monica** tel. +39 0544.482707 (email: mcasadio@comune.ra.it) - Via Berlinguer, 58 – 48121 Ravenna.

Si precisa che il **modello per la giustificazione dei prezzi**, dovrà essere utilizzato dai concorrenti nel caso in cui gli stessi siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup. Il concorrente pertanto, è tenuto ad utilizzare il predetto modello per tutti i prezzi per i quali il Rup chiederà le giustificazioni con la suddetta modalità.

4.2. Sopralluogo

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa (si precisa che per dipendente si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali incarichi di lavoro autonomo o lavoratori occasionali/temporanei, ad esempio co.co.co., co.co.pro., titolari di vaucher.
- soggetto diverso da quelli sopra indicati, munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contenga tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- il giorno **21.2.2017**;
- il giorno **28.2.2017**;
- il giorno **7.3.2017**.

La visita può essere prenotata telefonicamente chiamando il seguente numero di tel.: +39-0544-482781 e confermata via fax al numero +39-0544-482582 indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura contattando il RUP **ing. Valerio Binzoni** tel. +39 0544.482718 (email: vbinzoni@comune.ra.it) - Via Berlinguer, 58 – 48121 Ravenna.

Eventuali quesiti dovranno pervenire perentoriamente **entro il 10.3.2017**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. L'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1, redatto in bollo**, del presente disciplinare di gara, secondo le prescrizioni ivi contenute.

6.2. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

- 6.3.** Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando preferibilmente il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Allegato 2.
- 6.4.** L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
- a.** devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b.** potranno essere sottoscritte anche **da procuratori dei legali rappresentati** ed in tal caso va allegata la relativa procura o la copia conforme all'originale della stessa;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
 - d.** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 6.5.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.6.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.7.** Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.3 potranno essere redatte sui modelli indicati nel precedente paragrafo del presente disciplinare di gara relativo alle premesse, messi a disposizione della Stazione Appaltante;
- 6.8.** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sezione II, potrà essere sanata ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti). Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi ritenuti essenziali così come meglio chiarito nel precedente paragrafo 3BIS sez II. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- 6.9.** La sanatoria di cui al precedente paragrafo 6.8 dovrà avvenire entro un termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante e da questa comunicato all'operatore economico. Contestualmente alla documentazione attestante tale sanatoria l'operatore economico dovrà produrre, a pena di esclusione, il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.
- 6.10.** In caso di inutile decorso del termine perentorio di cui al paragrafo 6.9, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 6.11.** Ai sensi e per gli effetti dell'art 83 comma 9 quinto e sesto periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 secondo periodo del Codice. Tali casi sono meglio chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III;
- 6.12.** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara tra la stazione appaltante e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicate dall'operatore economico all'interno del DGUE o, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni al Servizio Appalti e Contratti) – via PEC all'indirizzo contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, nonché tramite fax al numero 0544-482472 eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7.4 Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto dall'art 29 del Codice.

7.5 Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni **esclusivamente all'indirizzo pec:** contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it

8. Subappalto

8.1 Ai sensi dell'art 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- a) il concorrente indichi nell'atto dell'offerta le parti di opere e prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri, al momento della richiesta di autorizzazione del subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta **entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.**

8.3. La stazione appaltante, solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del Codice, procederà al pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti e secondo le forme previste dall'art 49 del Capitolato Speciale di Appalto. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori.

Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG3, essendo la stessa superiore al 30% dell'importo stimato complessivo dell'appalto, non si potrà utilizzare integralmente il sub appalto qualificatorio per soddisfare il relativo requisito, così come specificato al successivo paragrafo 12.1.2.

8.4 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OG3** in relazione alla quale il partecipante non possiede in proprio i requisiti ("**subappalto necessario**") - sempre nei limiti della quota massima subappaltabile per legge - **comporta l'esclusione immediata dalla gara.** Per la descrizione dettagliata dei requisiti che si dovrà possedere nel caso in cui si intenda ricorrere al subappalto qualificatorio per la categoria scorporabile OG3, si rimanda al successivo paragrafo 12.1.2.

Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto, pur avendo recepito nella presente procedura il modello DGUE pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016, che con nota (37) alla parte IV Sezione C richiede la presentazione di specifico DGUE anche da parte del subappaltatore cui il concorrente fa affidamento per il possesso del requisito di qualificazione richiesto per la categoria scorporabile, l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifico DGUE, è da considerarsi facoltativa da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.

8.5 Si chiarisce che ai sensi dell'art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori.

Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'Autorità di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di cui al successivo paragrafo **23.2**, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

9.7. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

9.9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

9.10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

9.11 (Disciplina dell'accesso agli atti). Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". **Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione.** In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

9.12. (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali") Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'ing. **Anna Ferri**. Il responsabile del trattamento è l'ing. **Valerio Binzoni**.

9.13. La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 3.031,95= [tre milazerotrentuno/95]**.

10.2. La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

a. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato**, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con **assegno circolare non trasferibile** intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna;

c. da **fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione). Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.

10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

10.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere **conforme agli schemi di polizza tipo** redatti secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà:

- 1) *(in caso di documento analogico)* essere prodotta in originale; *(in caso di documento digitale)* essere prodotta in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato - riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure, ecc.) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa può essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. **la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante; si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.**

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

10.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (garanzia per la partecipazione e garanzia definitiva) è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata ~~si ritiene~~ debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art 93 comma 7 deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute. Ad esempio nel caso in cui un concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 che dà diritto alla riduzione del 50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà diritto alla riduzione del 20% il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo cauzione ridotta} = \text{PB} \times (1-50\%) \times (1-20\%)$$

dove PB rappresenta l'importo complessivo stimato dell'appalto al netto delle eventuali opzioni qualora presenti.

10.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della predetta certificazione;**

b. in caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in **RTI misto**, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.

d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

11. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

11.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 20= [euro venti/00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22.12.2015.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 quinto periodo del Codice, senza applicazione della sanzione pecuniaria.

12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

12.1.2 Relativamente alla categoria prevalente OS23, attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OS23, con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Categoria scorporabile OG3:

Il possesso dei requisiti per la **categoria scorporata OG3**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni**, tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi ad "opere stradali" di cui alla categoria OG3) ed in particolare:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OG3**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria **OG3 relativi ad opere stradali** rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Relativamente alla categoria scorporabile OG3, a qualificazione obbligatoria, inoltre si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG3 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Pertanto, qualora l'operatore economico non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OG3 – come sopra specificati - dovrà obbligatoriamente presentarsi in forma di raggruppamento verticale con altro operatore economico in possesso dei requisiti stessi, oppure utilizzare l'istituto del subappalto qualificatorio con le limitazioni di seguito indicate. Fermo restando che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3 hanno un'incidenza pari al 39,55% del valore complessivo dell'appalto, il subappalto qualificatorio non potrà essere utilizzato per garantire l'intera qualificazione nella stessa categoria OG3, ma solo fino a concorrenza del 30% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 45.479,283=, mentre la residua parte dovrà necessariamente essere dimostrata dal concorrente con le modalità previste dalla legge. L'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. In ogni caso la qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG3 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010.

*Si segnala, al riguardo, che nella presente procedura di affidamento (come già prescritto al precedente paragrafo 3BIS – Sez. I), la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, costituisce **causa di immediata esclusione** senza possibilità di essere sanata.*

12.2 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

12.3. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.3.1 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.

12.3.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 12.1.2 deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

12.3.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente**; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

12.3.4 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

12.3.5 Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 12.1.2 deve essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

AVVALIMENTO

12.4 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal disciplinare di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SUBAPPALTO QUALIFICATORIO

12.5 Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG3** intenda qualificarsi, nei limiti precedentemente esposti, tramite subappalto è obbligato ad indicarlo in sede di istanza di partecipazione. Pertanto, qualora il concorrente, singolo o raggruppato, sia qualificato per

la categoria prevalente ma non possiede la qualificazione per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, è obbligato ad indicare in sede di partecipazione, **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'intera esecuzione **delle lavorazioni ricondotte a tale categoria per la quale non possiede i requisiti richiesti. Ai sensi dell'art 92 comma 1 del Regolamento i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

* * *

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dalla richiesta.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12:30 del giorno 23.3.2017**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna**, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:**

Procedura aperta per Lavori di demolizione ponte Baronina sul canale destro Reno a Casalborsetti.- Scadenza offerte: 23.3.2017 ore 12.30 - NON APRIRE CONTIENE OFFERTA.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno **due buste chiuse e sigillate e riportare** la dicitura rispettivamente:

- 1 "A - documentazione amministrativa"
- 2 "B – offerta economica"

13.5. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documento non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**

13.6. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. istanza di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà pertanto essere presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un Allegato 1 per ciascun componente).

14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra (**da redigersi preferibilmente tramite allegato 1**) dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. (*qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva*) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 12 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avalimento.
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
5. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'**indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara**;
6. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
8. accetta le condizioni generali e particolari di contratto. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare: - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione della

natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei lavori/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; - di accettare i vincoli esecutivi di cui al precedente **paragrafo 1.7.**

9. Dichiaro di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **e/o** dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

14.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in formato editabile al presente disciplinare di gara: (**Allegato 2**)]. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Il DGUE **dovrà essere fornito** dall'operatore economico singolo e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa), nonché dal consorziato indicato per l'esecuzione dell'appalto, dall'ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. Mentre in caso di subappalto qualificatorio, come specificato anche nel precedente paragrafo 8.4 la produzione del DGUE da parte del subappaltatore, così come l'indicazione del nominativo, è facoltativa.

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

14.2.1 il concorrente attesta di non incorrere nei motivi di esclusione previsti nell'art. 80 del Codice, in particolare nei motivi di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice, né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico:

- a.** che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80 (**art. 80, comma 1**, del Codice);
- b.** che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigore a proprio carico (**art. 80, comma 2**, del Codice);
- c. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice (art. 80, comma 4, del Codice);**
- d.** di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, (**art 80, comma 5 lett. b)** del Codice) [*se ricorre il caso di cui all'art 110 del Codice, in alternativa a questa dichiarazione dovrà essere dichiarato quanto previsto al successivo 14.2.3*]
- e.** di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c)** del Codice);
- f.** di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d)** del Codice);
- g.** di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e)** del Codice);
- h.** di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

- compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**) del Codice);
- i. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**) del Codice);
 - j. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**) del Codice);
 - k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**) del Codice);
 - l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l)** del Codice;
 - m. ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m)** del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).
 - o. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

14.2.2 Nel caso in un operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto, relativa alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Si precisa che l'istituto del self-cleaning previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. Si ribadisce inoltre che, la mancanza delle informazioni/documenti sopra indicati, costituirà irregolarità essenziale, sanabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio e il pagamento della correlata sanzione pecuniaria (art. 3 bis del presente disciplinare di gara).

14.2.3 Nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

- 1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
- 2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

(oppure)

2) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:

- a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (**Allegato 2**) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;
- d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;
- e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

14.2.4 il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla presente procedura (**si rimanda al precedente paragrafo 12**) ed in specifico:

- a) parte IV Sezione A del DGUE (**Allegato 2**) attesta l'**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi dell'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- b) parte II Sezione A del DGUE (**Allegato 2**) attesta, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere.**

Il possesso dei requisiti per la **categoria scorporata OG3**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni**, tramite il possesso dei **requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in tal caso il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti ed in specifico:

- c) parte IV Sezione C) del DGUE (**Allegato 2**), il concorrente dovrà attestare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1, del DPR 207/2010 relativamente a tale categoria, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.

14.3 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara:

1. il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa, nonché il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale e carica rivestita all'interno della società/impresa) dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011 ad esclusione dei familiari conviventi.
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei **Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001**, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231)
4. *(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)* dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*
5. **(solo per le cooperative)** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
6. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile.

Le dichiarazioni elencate nei punti da 1 a 6 di cui sopra, integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE) devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (dal concorrente, singolo, da tutti i soggetti partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, dal consorziato indicato per l'esecuzione, dall'ausiliario.

14.4 Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3 devono essere rese anche dal soggetto ausiliario con la sola esclusione delle dichiarazioni di cui al punto 14.2.3 n. 4, qualora l'operatore economico abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento;

4. **le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (paragrafo, punto 14.2.1) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice** (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'**esatta individuazione dei soggetti** cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario si rinvia al paragrafo I del **Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016**

5. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, (**paragrafo punto 14.2.1**) deve essere **resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente, cessati nella carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente** dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

6. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (**preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis**), oppure possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente (**preferibilmente nel DGUE**) in ogni caso con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono da parte del legale rappresentante del concorrente (**da indicare preferibilmente nell'Allegato 3**).

Analogamente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre **utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis**), la dichiarazione che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. b)) e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. l), qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, nell'Allegato 3.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

8. Come indicato al precedente punto 14.3.1 viene richiesta (preferibilmente tramite l'**Allegato 3**) l'indicazione dei nominativi di soggetti di cui all'art 85 D.lgs 159/2011 (ad esclusione dei familiari conviventi), ed in specifico: per le società di capitali, anche consortili, tutti i componenti l'organo di amministrazione, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un

patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti) nonché tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

14.5 in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale (art 83 comma 1 lett b) e c)** – economico-finanziari, tecnico-professionali di cui al precedente paragrafo 12) per i quali intende ricorrere all'avvalimento **ed indica l'impresa ausiliaria (l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento e/o dell'impresa ausiliaria non possono essere sanate in alcun modo).**

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 2-DGUE);

2) **si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente** (Allegato 4);

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (Allegato 4);

4) **fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 14.3** (Allegato 3), con l'eccezione di quella al punto 14.3.4.

c. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.5 BIS (nel caso di subappalto necessario o obbligatorio) il concorrente indica che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OG3**, non essendo in possesso dei requisiti richiesti, intende ricorrere al subappalto. (Allegato 1 e/o Allegato 2 - DGUE Parte IV Sezione C n. 10);

14.5 TER (nel caso di subappalto non necessario o non obbligatorio) il concorrente indica se intende sub appaltare parte del contratto a terzi, nonché elenca le prestazioni o lavorazioni che intende sub appaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. (Allegato 1 e/o Allegato 2 - DGUE Parte II Sezione D)

14.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

14.7 DOCUMENTO ATTESTANTE LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 93 del Codice ed al precedente paragrafo 10. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice **deve essere obbligatoriamente allegato**, anche **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** (*garanzia definitiva*) di cui all'art. 103 del Codice.

14.8 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice.

14.9 Attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio della stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al precedente punto 4.2. Si precisa che, fermo restando l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità di cui al precedente art. 4.2, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

14.10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, dell'importo e secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.11. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

14.12. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

14.13. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

14.14. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

14.15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

14.16. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

14.17. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale, verticale o misto*) e, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

14.19 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

14.20 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

14.22 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

15. (omissis)

16. Contenuto della Busta B - offerta economica

16.1. Nella Busta B – Offerta economica deve essere contenuta:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del **ribasso percentuale unico**, espresso in cifre e in lettere, **rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura e sull'importo dei relativi lavori per quelli a corpo - al netto degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione del P.S.C e dei lavori in economia, non soggetti a ribasso** (Allegato 5);

b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5);

16.2 La documentazione di cui al precedente punto 16.1, **lettere a) e b)**, deve essere **sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 14.1 (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

16.3. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1. La verifica del possesso **dei requisiti di carattere generale** e dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** previsti al precedente paragrafo 12, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 comma 2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a) del Codice.

18.2. **L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura e sull'importo dei relativi lavori per quelli a corpo.**

18.3. Non sono ammesse offerte in aumento, quindi qualora presentate saranno escluse dalla presente gara.

18.4. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso Codice.

18.5. Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ad oggetto: "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso" (in seguito per brevità anche "Comunicato 5-ott-2016") viene recepito nel presente disciplinare di gara come segue.

Innanzitutto, si ribadisce che, anche al fine di rendere gestibili in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, **si impone ai concorrenti di formulare offerte economiche mediate indicazione di ribassi percentuali con al massimo 5 decimali** (ad es. 10,12345%). In caso di offerte con percentuali di ribasso con più di 5 decimali l'organo di gara prenderà in considerazione solo i primi 5 decimali del ribasso percentuale offerto senza operare nessun arrotondamento (ad esempio in presenza di un'offerta pari al 10,123456% di ribasso si prenderà in considerazione il valore 10,12345% effettuando un semplice troncamento dopo il quinto decimale del ribasso offerto).

Per quanto concerne le modalità di calcolo di ciascuno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice (in seguito, per brevità, indicati solo con la lettera corrispondente: ad es. calcolo o metodo di cui alla lettera a) o b), ecc.), **si precisa quanto segue:**

Calcolo di cui alla lettera a)

Nel presente disciplinare di gara viene recepito quanto indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ove si rileva che il metodo di cui alla lettera a), riproduce quello previsto dall'art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006.

Riguardo la modalità di individuazione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che nel presente disciplinare di gara viene accolto quanto affermato dall'ANAC nel citato Comunicato 5-ott-2016 con riferimento alle conseguenze dell'abrogazione dell'art. 121 del DPR 207/2010. In particolare, si specifica che non si applicherà più quanto contenuto nel secondo periodo del primo comma dell'abrogato art. 121 del DPR 207/2010.

Quindi, qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a) del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte saranno tutte accantonate solo se collocate all'interno delle ali, mentre se due o più offerte uguali si posizioneranno "a cavallo delle ali" (cioè al margine delle ali) si procederà all'accantonamento, ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia, solo di una parte di esse in modo tale che il numero di offerte accantonate sia esattamente pari al 10% arrotondato per eccesso di quelle di maggior e di minor ribasso. Come affermato dall'ANAC nel citato Comunicato <<La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione che l'accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall'effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un'offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.>>.

Per quanto riguarda la previsione contenuta nel primo periodo del primo comma dell'abrogato art. 121 del DPR 207/2010, essendo conseguenza logica di un corretto procedimento matematico di determinazione delle medie e trovando riscontro letterale anche nell'attuale formulazione dell'art. 97, comma 2, lettera a) dell'attuale Codice, continuerà ad applicarsi nel senso che le offerte di uguale valore che non rientrano nel c.d. "taglio delle ali" (cioè nel 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia) saranno prese e considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.

Inoltre si adotterà quanto indicato nella sentenza TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. I del 5.12.2016 n. 983, in base alla quale le c.d. "ali" saranno escluse dal solo calcolo della media dei ribassi mentre, invece, saranno tenute in considerazione per la determinazione dello scarto medio aritmetico.

Calcolo di cui alla lettera b)

Per il calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui alla lettera b), si seguirà l'interpretazione fornita nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016. Quindi, atteso che la disposizione normativa in oggetto (art. 97, comma 2, lettera b), del Codice) appare priva dell'indicazione della modalità di individuazione del 10% delle offerte da accantonare, verrà adottata l'interpretazione fornita nel citato Comunicato 5-ott-2016 nel quale si afferma che: <<Tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti la dizione

«con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso» si ritiene che la lacuna in parola possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e).>>.

In altri termini, la media aritmetica di tutti i ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse escluse quelle da accantonare ed il 10% delle offerte da accantonare saranno determinati mediante la stessa identica metodologia sopra illustrata per il metodo di cui alla lettera a).

Inoltre, si precisa che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è dispari, la media dei ribassi sarà ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre – come sostenuto dall'ANAC - non si ridurrà tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa). Infine, si precisa che questa somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi la cui prima cifra dopo la virgola assume la funzione appena illustrata, sarà determinata considerando anche le ali (cioè tenendo conto anche delle offerte da accantonarsi ai fini del calcolo della media aritmetica) in quanto il tenore letterale della norma di cui all'art. 97, comma 2, lettera b) <<... della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi ...>> non presenta menzione riguardo l'esclusione delle ali per questa somma.

Calcolo cui alle lettere c) e d)

I metodi di calcolo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 97, comma 2, del Codice, non pongono particolari problemi interpretativi. Ci si limita a precisare che – coerentemente a quanto sopra affermato - per il metodo di cui alla lettera c) si utilizzeranno, nei calcoli per determinare la soglia di anomalia, i ribassi percentuali offerti con arrotondamento alla decima cifra decimale (ad esempio 12,1234567890%), mentre per il metodo di cui alla lettera d) si utilizzeranno, nei calcoli per determinare la soglia di anomalia, i ribassi offerti in termini assoluti con arrotondamento alla quinta cifra decimale (ad esempio: Euro 20.000,12345).

Calcolo di cui alla lettera e)

Con riferimento al criterio di cui alla lettera e) si adatterà l'interpretazione fornita dall'ANAC nel citato Comunicato, per cui <<si rileva che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), a cui aggiunge un ulteriore passaggio, vale a dire la c.d. manipolazione della media degli scarti: una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto medio degli scarti delle offerte che superano la predetta media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare alla media degli scarti (il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1).>>.

Ci si limita a precisare che in caso di offerte uguali, sia all'interno delle "ali" che non, si procederà con la stessa metodologia sopra indicata per il metodo di cui alla lettera a). Si applicherà quanto sopra indicato per la metodologia di cui alla lettera a) anche per quanto riguarda la determinazione dello scarto medio aritmetico da moltiplicarsi per il coefficiente sorteggiato per il quale si terrà conto anche delle c.d. "ali".

* * *

Si precisa che, relativamente ai metodi di cui alle lettere a), b), c) ed e), che hanno ad oggetto dei calcoli i ribassi percentuali offerti, si terrà conto – in tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia - di dieci decimali. Mentre per il metodo di cui alla lettera d) che ha ad oggetto dei calcoli i ribassi in termini assoluti, si terrà conto – in tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia - di cinque decimali.

18.6. Rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora **il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci**, si precisa che in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso; **la stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.**

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo **presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 27.3.2017, alle ore 9:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite fax/PEC inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte). L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- vi. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. omissis**19.5. omissis**

19.6. Nella medesima seduta o nella successiva seduta pubblica nel caso di soccorso istruttorio, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

19.7. Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

19.8. omissis**19.9. omissis**

19.10. Il Seggio di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11. Procedura di esclusione automatica.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice il Seggio di Gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso Codice, secondo il metodo sorteggiato in sede di prima seduta pubblica ed in applicazione delle precisazioni di cui al precedente paragrafo 18.5 riguardo alle metodologie di calcolo. A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara formulerà alla Stazione Appaltante proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non esclusa (cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento sorteggiato fra quelli di cui all'art. 97, comma 2, lettere da a) ad e)). Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art 97 comma 8 del Codice, non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art 97.

Procedura nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso il Seggio di gara approverà la graduatoria delle offerte ammesse, redatta in ordine decrescente dei ribassi offerti. Si precisa che, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e la facoltà di esclusione automatica non venga esercitata, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP o della Stazione Appaltante di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala.

19.12. omissis**19.13. omissis****19.14. omissis**

19.15. L'offerta vincherà il concorrente per **300 giorni** dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

20. Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

20.1. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^o agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della soglia di anomalia e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento/revoca della stessa aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata prova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace.

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa anche che, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui confronti il Seggio di gara ha formulato proposta di aggiudicazione le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza/revoca dell'aggiudicazione nel caso fosse già intervenuta. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 19.10.

23.2. il contratto verrà stipulato nel termine di **240 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

23.3. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al successivo punto 23.7.

23.4. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.5. Il contratto di appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica con spese a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

23.6. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) nessuna esclusa. Inoltre, si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, del Codice ed il regime di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 richiamato dal terzo periodo del citato comma 11 dell'art. 216 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana qualora la stazione appaltante, ai sensi di legge, disponga tali tipologie di pubblicazione.

23.7. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.8. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**

Ravenna, li 17.1.2017.

Il Dirigente
dott. Paolo Neri
(documento firmato digitalmente)